



## *Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Decreto di equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione

VISTO il Codice della navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327, come novellato e modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e in particolare gli articoli 746 e 748, comma secondo, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante “Norme per l’istituzione del servizio professionale militare;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell’attività di volo militare che in essi si svolge;

VISTO il contratto n. 2479 USA, con cui il Ministero della difesa ha acquisito dalla BOEING S.p.A quattro velivoli tipo KC – 767 A *Tanker Transport*, da assegnare all’Aeronautica militare;

VISTO il documento denominato *Commercial 767 Training Asset* (“CTA”) *Specification No. 134/CTA/27/2008*, integrativo del citato contratto, in base al quale la BOEING S.p.A., in attesa che si realizzi la consegna del primo velivolo, ha concesso all’Aeronautica militare l’utilizzo temporaneo del velivolo denominato *Commercial 767 Training Asset* – CTA, per svolgere attività addestrativa e relativa attività operativa secondo le specifiche espressamente concordate tra le parti;

VISTO il messaggio ENAC, protocollo n. 0027551/DIRGEN/TPA del 30 aprile 2008, che permette l’attività di volo in Italia al velivolo BOEING 767-231 avente numero di serie 22569 e marche di registrazione N6O6TW;

VISTA la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento del 21 aprile 2004, n. 785/CE, n. 001-1-10292-07 e 509/A W011407, concernente il citato aeromobile *Commercial 767 Training Asset* di proprietà della BOEING S.p.A., con numero di serie 22569 e marche di registrazione N6O6TW;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;

VISTA la legge 18 marzo 2008, n. 71 di ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della



## *Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, recante la "Disciplina del trasporto aereo di Stato";

VISTA la richiesta del Ministero della difesa di equiparare il citato velivolo ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, fino al 14 maggio 2009, periodo in cui il citato velivolo è concesso in uso temporaneo all'Aeronautica militare dalla BOEING S.p.A.;

CONSIDERATO che le citate attività in cui viene impiegato il velivolo denominato *Commercial 767 Training Asset* - CTA sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che, pertanto, ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della difesa;

### DECRETA

#### Articolo 1

1. L'aeromobile denominato *Commercial 767 Training Asset*, di proprietà della BOEING S.p.A., con numero di serie 22569 e marche di registrazione N606TW, è equiparato, fino al 14 maggio 2009, ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione.
2. L'aeromobile di cui al comma 1 mantiene l'iscrizione al Registro aeronautico statunitense, tenuto dalla Federal Aviation Administration – F.A.A.

#### Articolo 2

1. Nel quadro dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica militare l'aeromobile *Commercial 767 Training Asset* è impiegato in attività addestrativa e relativa attività operativa.
2. L'attività di volo viene effettuata nel rispetto delle procedure ICAO e di quelle emanate dai competenti organismi comunitari.

#### Articolo 3

1. L'attività effettuata con l'aeromobile di cui all'articolo 1 è svolta esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Aeronautica militare ed è esentata, ai sensi dell'art. 748, comma 2, del



## *Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Codice della navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

### Articolo 4

1. Le inchieste tecniche in caso di incidenti o inconvenienti gravi occorsi all'aeromobile di cui all'articolo 1 sono condotte ai sensi degli articoli 826 e 831 del Codice della navigazione.

Roma, 30.09.2008

Altero Matteoli